

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-230 del 20/01/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BOVELACCI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via del Commercio n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di polistirolo in pannelli termici per soffittature e affini, scatole imballo in polistirolo sito nel Comune di Forlì, Via Einstein n. 17/19
Proposta	n. PDET-AMB-2022-250 del 20/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venti GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BOVELACCI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via del Commercio n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di polistirolo in pannelli termici per soffittature e affini, scatole imballo in polistirolo sito nel Comune di Forlì, Via Einstein n. 17/19

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 27/08/2021, acquisita al Prot. Com.le 90148 e da Arpa al PG/2021/133967 del 30/08/2021, da **BOVELACCI S.R.L.** nella persona del Titolare, con sede legale in Comune di Forlì, Via del Commercio n. 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa per lo stabilimento di produzione di polistirolo in pannelli termici per soffittature e affini, scatole imballo in polistirolo sito nel Comune di Forlì, Via Einstein n. 17/19, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 99752 del 24/09/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/147565, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 14/10/2021, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 107898 e da Arpae al PG/2021/158921;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 20/01/2022;
- Nulla osta acustico condizionato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95: Atto Prot. Com.le 131751 del 15/12/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/192156, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 552 del 11/09/2006 Prot. n. 68577, rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BOVELACCI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BOVELACCI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03985240401) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via del Commercio n. 5, **per lo stabilimento di produzione di polistirolo in pannelli termici per soffittature e affini, scatole imballo in polistirolo sito nel Comune di Forlì, Via Einstein n. 17/19.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
 9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A PREMESSE

Lo stabilimento era precedentemente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con atto autorizzazione n. 552 del 11/09/2006 Prot. n. 68577, rilasciato, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, avente validità 15 anni dalla data di rilascio del citato atto, quindi fino al 11/09/2021.

Considerato che:

- Il D.L. 24 Dicembre 2021 n. 221 ha ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato di emergenza dovuto al rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID – 19;
- tale ulteriore proroga ha inciso sull'art. 103 comma 2 del D.L. "Cura Italia" n. 18/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i., nella parte in cui si dispone, con esplicito riferimento anche alle autorizzazioni ambientali, che gli atti "*.....in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*";

la precedente autorizzazione ricadeva nella casistica prevista dalla normativa sopraccitata, risultando pertanto ancora valida fino al rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

A seguito delle succitate valutazioni in merito alla validità della precedente autorizzazione, la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimento in oggetto, ricompresa all'interno della presente A.U.A., è da considerarsi quale rinnovo della autorizzazione alle emissioni in atmosfera in scadenza, rispetto alla quale la ditta ha dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio. Nella valutazione di quanto trasmesso è stata invece rilevata una consistente diminuzione dei quantitativi di materie prime, nonché una diminuzione della durata delle emissioni.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/170745 del 05/11/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria della istanza di rinnovo.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353;.

Con nota PG/2022/8237 del 19/01/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni, come di seguito riportato con correzione di eventuali refusi:

“...omissis...

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

La ditta svolge l'attività di stampaggio e verniciatura di manufatti in poliuretano espanso. Il ciclo produttivo prevede la lavorazione di imballaggi di manufatti e travi in poliuretano espanso con successiva verniciatura. I quantitativi di materie prime ora utilizzate sotto riportati sono in diminuzione come ha dichiarato la ditta nelle integrazioni.

...omissis...

Sono presenti le schede di sicurezza delle materie prime.

La ditta nelle integrazioni ha confermato l'utilizzo delle seguenti materie prime

- 1) TY L537/T22 GLAZE ALL'ACQUA PER TRAVI PU - NOCE
- 2) YL C563/C48 FONDO AD ACQUA - AVORIO
- 3) YL C 563/C72 FONDO ALL'ACQUA - ROSA

e ha dichiarando che nelle schede aggiornate 2020/2021 dal fornitore nessuno dei tre prodotti contiene più la frase di rischio H360D (sostanze cancerogene mutagene o tossiche per la riproduzione). Inoltre i quantitativi annuali usati di tali prodotti sono alquanto modesti (es il YL C563/C48 - AVORIO è usato nella misura di circa 200 kg anno, il YL C 563/C72 -ROSA non è stato usato nell'ultimo anno). Quindi dalle schede tecniche allegate aggiornate relative alle materie prime ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo non vi sono sostanze che rientrano nella disposizione del comma 7 art 271, Parte V del D.Lgs 152/06 e smi.

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

Le emissioni già autorizzate E01 Impianto di Verniciatura Travi, E02 Impianto di Verniciatura Cornici, E03 Macchine Lavorazione Poliuretano, E04 Stampi per Travi in Poliuretano, E05 Macchina di Stampaggio, E06 Camera di Essiccazione ed Appassimento, E07 Linea di Verniciatura di Finitura Travi.

Per le emissioni seguenti relative alla operazioni di verniciatura e finitura si fanno le seguenti considerazioni.

EMISSIONE E01 Impianto di Verniciatura Travi

EMISSIONE E02 Impianto di Verniciatura Cornici

EMISSIONE E07 Impianto di Verniciatura finitura Travi

Attualmente per quanto riguarda l'attività di verniciatura a solvente (consumi 710+170 kg/a), essa rientra nei criteri CRIAER, [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99], Allegato 4 nel punto 4.5.67 "Applicazione a spruzzo manuale di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero non superiore a 50 kg" che riporta le seguenti indicazioni:

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;
- b) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,3 - 0,5 m/s.
- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione;
- d) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);
- e) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- f) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- g) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.5.67 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto e).

[Per quanto riguarda l'attività di verniciatura a base acquosa (consumi 1.725 +1.300 kg/a), essa rientra nei criteri CRIAER al punto] 4.5.71 "Applicazione manuale o automatica di prodotti vernicianti a base acquosa con consumi giornalieri superiori a 200 kg" che riporta le seguenti indicazioni:

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;
- b) Le portate di aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con le seguenti Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente, e precisamente:
 - applicazione manuale 0,4 - 0,6 m/s
 - applicazione automatica 0,3 - 0,4 m/s
- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- d) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base acquosa con tenore di cosolvente organico nella fase solvente non superiore al 20% in massa;
- e) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- f) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- g) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.5.71 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto e).

Nei punti precedenti pertanto non vengono fissati limiti di emissione.

In relazione invece alla DGR 2236/09 e DGR 1769/10, la lavorazione rientra nel punto 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" che al punto 5. riporta le seguenti indicazioni:

"Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali 3 mg/Nm³"

Si precisa che ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 3 mg/Nmc.

La ditta dichiara nelle integrazioni che dalla precedente autorizzazione vengono solo modificati i tempi di funzionamento giornaliero fino 3 ore di tali cabine di verniciatura

Quindi si propone di fissare il valore limite delle polveri a 3 mg/Nmc per le verniciature E01 - E02 - E07 ma di mantenere come prescrizione la tenuta del registro dove devono essere annotate le ore di funzionamento delle cabine e i consumi mensile di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati e delle relative fatture di acquisto in sostituzione dall'autocontrollo annuale.

Si richiede di effettuare un autocontrollo per verificare il non superamento del limite delle polveri a 3 mg/Nmc. Pertanto nello specifico delle tre emissioni si propone quanto segue:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E01	
Portata massima	5.500 mg/Nmc
Altezza	9
Durata	fino 3 ore
Sezione	0,096 mq
Impianto di abbattimento	filtro in Al + fibra di vetro
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	3 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	annotazione su registro consumi mensili prodotti

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare almeno un autocontrollo per verificare il non superamento del limite delle polveri a 3 mg/Nmc entro 60 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione;
- rispettare i valori limiti con obbligo di annotazione consumi prodotti vernicianti e diluenti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E02	
Portata massima	7.500 mg/Nmc
Altezza	9
Durata	fino 3 ore
Sezione	0,071 mq
Impianto di abbattimento	filtro in cartone multistrato fibra
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	3 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	annotazione su registro consumi mensili prodotti

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare almeno un autocontrollo per verificare il non superamento del limite delle polveri a 3 mg/Nmc entro 60 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione;
- rispettare i valori limiti con obbligo di annotazione consumi prodotti vernicianti e diluenti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E07	
Portata massima	5.500 mg/Nmc
Altezza	9
Durata	fino 3 ore
Sezione	0,12mq
Impianto di abbattimento	filtro sintetico
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	3 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	annotazione su registro consumi mensili prodotti

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare almeno un autocontrollo per verificare il non superamento del limite delle polveri a 3 mg/Nmc entro 60 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione;
- rispettare i valori limiti con obbligo di annotazione consumi prodotti vernicianti e diluenti.

EMISSIONE E03 Macchine Lavorazione Poliuretano.

A questa emissione afferiscono le aspirazioni della lavorazione di poliuretano; attualmente tale emissione rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 nel punto 4.5.21 "Taglio, fresatura nella lavorazione di lastre e blocchi in poliuretano espanso" che riporta le seguenti indicazioni:

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	20
Sostanze organiche volatili	500

In relazione invece alla DGR 2236/09 e DGR 1769/10 tale attività rientra invece al punto 4.4 punto 5 della DGR 1769/2010 e smi. dove fissa un limite di 10 mg/Nmc per il parametro Polveri totali.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stato calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.029 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer. I tempi di funzionamento giornaliero sono inferiori a 3 ore.

Quindi [ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi] si propone di fissare il limite più restrittivo delle polveri pari a 10 mg/Nmc.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E03	
Portata massima	5.500 mg/Nmc
Altezza	9
Durata	fino 3 ore
Sezione	0,159 mq
Impianto di abbattimento	filtro a tessuto
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Composti organici volatili COV espressi come C-organico Totale	500 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare almeno un autocontrollo per verificare il non superamento del limite delle Polveri a 10 mg/Nmc entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- tenuta di un registro con pagine numerate e vidimate dallo scrivente Servizio, sul quale annotare mensilmente gli interventi di manutenzione e registrazione delle corrette letture del pressostato differenziale, in alternativa all'obbligo dei monitoraggi annuali;
- rispettare i valori limiti sopraindicati, con obbligo di monitoraggio annuale per i COT

EMISSIONE E04 Stampi per Travi in Poliuretano

EMISSIONE E05 Stampi per Manufatti in Poliuretano

In questi punti di emissione confluiscono gli effluenti gassosi che si sviluppano all'atto di miscelazione dei reagenti all'interno degli stampi, ed i vapori prodotti durante l'applicazione manuale a spruzzo del "distaccante", applicato sotto cappa prima della colata dei reagenti.

Attualmente tali attività di lavorazione stampi di poliuretano, rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 nel punto 4.5.17 "Formatura (con pressione, sotto vuoto, per iniezione, per colata) di prodotti a base di poliuretano o poliuretano espanso"

- a) In tali fasi devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).
- b) I gas o vapori che si liberano in queste fasi di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
------------	--

In relazione invece alla DGR 2236/09 e DGR 1769/10 tale attività è esclusa dalle casistiche indicate al punto 4.4.

Nelle integrazioni la ditta dichiara che rispetto alla precedente autorizzazione vengono solo modificati i tempi di funzionamento giornaliero (fino a 5 ore).

CARATTERISTICHE EMISSIONE E04-E05	
Portata massima	13.000 mg/Nmc
Altezza	6
Durata	fino 5 ore
Sezione	0,196 mq E04 - 0,280 mq E05
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
composti organici volatili - COV espressi come C-organico Totale	200 mg/Nmc
isocianati	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i valori limiti con obbligo di monitoraggio annuale.

EMISSIONE E06 Camera di Essiccazione ed Appassimento.

Il presente punto di emissione deriva dal locale aspirato preposto al deposito di manufatti verniciati fino al completo appassimento delle vernici

Tale attività è compresa ai punti 4.5.68 e 4.5.72 dell'allegato 4/b dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle Emissioni Inquinanti in Atmosfera, pertanto, non essendo fissati limiti di emissione, si dovrà tenere conto di quanto indicato ai punti succitati.

4.5.68 "Appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero non superiore a 50 kg"

- Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Gli impianti termici che servono a fornire il calore necessario all'essiccazione devono essere conformi ai criteri indicati ai successivi punti 4.5.92, 4.5.93;
- Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

4.5.72 "Appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti a base acquosa applicati a spruzzo manuale o automatico con consumo giornaliero non superiore a 200 kg"

- Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Gli impianti termici che servono a fornire il calore necessario all'essiccazione devono essere conformi ai criteri indicati ai successivi punti 4.5.92, 4.5.93;
- Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

L'attività rientra invece al punto 4.7 della DGR 1769/2010 e smi. dove il punto 6 fissa il limite delle COV pari a 50 mg/Nmc.

Si precisa che, ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica per il parametro COV il valore più restrittivo pari a 50 mg/Nmc.

La ditta dichiara nelle integrazioni che dalla precedente autorizzazione vengono solo modificati i tempi di funzionamento giornaliero fino a 3 ore.

Quindi si fissano il limite delle composti organici volatili a 50 mg/Nmc.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E06	
Portata massima	20.000 mg/Nmc
Altezza	8
Durata	fino 3 ore
Sezione	0,64 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
composti organici volatili COV espressi come C-organico Totale	50 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	annotazione su registro consumi mensili prodotti

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare almeno un autocontrollo per verificare il non superamento del limite delle COV a 50 mg/Nmc entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- rispettare i valori limiti con obbligo di annotazione consumi prodotti vernicianti e diluenti.

IMPIANTO TERMICO E08 riscaldamento ufficio Potenza termica nominale 390 kW Combustibile (gas metano). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo”.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che alle emissioni E01, E02, E03 ed E07 sarà installato un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti, ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “*Criteria per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

- “Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E01, E02, E03 ed E07 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 8.”.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, consente di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 552 del 11/09/2006 Prot. n. 68577, e dalla documentazione presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 27/08/2021 P.G.N. 90148, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C **EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1 Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E08 – CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI (390 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D **EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1 Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione, mediante stampaggio e verniciatura, di manufatti e travi in poliuretano sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E01 –VERNICIATURA TRAVI – FONDO SOLVENTE

Impianto di abbattimento: setti in calza di alluminio + cassette in fibra di vetro

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. E02 – N. 2 CABINE PER VERNICIATURA MANUFATTI

Impianto di abbattimento: cabina 1 filtro in cartone multistrato - cabina2 filtro in cartone multistrato e panno in fibra di vetro

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. E03 – MACCHINE LAVORAZIONE POLIURETANO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	500	mg/Nmc

EMISSIONE N. E04 – STAMPI PER TRAVI IN POLIURETANO

EMISSIONE N. E05 – STAMPI PER MANUFATTI IN POLIURETANO

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m

Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili	200	mg/Nmc
di cui Isocianati	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E06 – ESSICCAZIONE E APPASSIMENTO TRAVI E MANUFATTI

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	3	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E07 – VERNICIATURA TRAVI - FINITURA ALL'ACQUA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	3	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- Entro 60 giorni** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni E01, E02, E03 ed E07** al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite per il parametro Polveri e della emissione **E06** al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite per il parametro Composti organici volatili (espressi come C-organico totale). **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E03 (per il solo parametro Sostanze organiche volatili), E04 ed E05** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- Il monitoraggio periodico annuale per le **emissioni E01, E02, E06 ed E07** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 8., del numero di giorni di utilizzo e dei consumi di prodotti vernicianti e relativi diluenti validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere superiori a **kg 880 (710+170) all'anno** di prodotti vernicianti a base di solvente e relativi diluenti e **a kg 3025 (1.725+1.300) all'anno** di prodotti vernicianti a base acquosa e relativi diluenti.
- Il monitoraggio periodico dell'inquinante "Polveri totali" alla **emissione E03** è sostituito dall'installazione di un

pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul registro di cui al successivo punto 8. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

- 7 Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E01, E02, E03 ed E07** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 8.
- 8 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente il numero dei giorni di utilizzo e i consumi di prodotti vernicianti a base solvente e relativi diluenti e di prodotti a base acquosa e relativi diluenti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 5, relativamente agli impianti di cui alle emissioni **E01, E02, E07 ed E06**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui all'**emissione E03**, come richiesto al precedente punto 6;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E01, E02, E03 ed E07** così come richiesto al precedente punto 7.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda in oggetto contenente la documentazione di impatto acustico redatto da Tecnico competente in acustica da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta esclusivamente in periodo diurno (06.00-22.00);
- le principali sorgenti sonore dell'attività sono dovute agli impianti di aspirazione in funzione durante la verniciatura e durante l'immissione del poliuretano negli stampi
- il convogliamento delle emissioni del filtro del taglio laser all'esterno del capannone non comporta alcuna modifica al quadro acustico dell'area poiché il convogliamento non comporterà l'aggiunta di motori e quindi di sorgenti di rumore;
- dai rilievi e valutazioni effettuate l'attività non determina durante il periodo di attività, il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;
- necessita effettuare la manutenzione periodica delle attrezzature per contenere in maniera continuativa l'impatto acustico ;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nelle relazione presentata;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.